

Roma, 8 aprile 2025

Circolare n. 81/2025

Oggetto: Tributi – Legge delega per la riforma fiscale - Testo Unico in materia di versamenti e riscossione – DLgs. n.33 del 24 marzo 2025 su G.U. n. 71 del 26.03.2025.

Con il provvedimento in oggetto, in attuazione della delega fiscale che ha previsto il riordino organico delle disposizioni del sistema tributario tramite la redazione di Testi Unici (art. 21 della legge n. 111/2023) è stato pubblicato il Testo Unico della riscossione e dei versamenti la cui disciplina risultava dettata da fonti normative diverse, susseguitesesi nel corso dei decenni, con conseguente frammentazione.

Il Testo Unico versamenti e riscossione si basa su una ricognizione della normativa vigente della materia, ed effettua un lavoro di coordinamento escludendo le disposizioni ormai superate, tenendo conto delle abrogazioni già operate dalle precedenti fonti legislative e, all'art. 239, reca una serie di abrogazioni esplicite.

Le disposizioni contenute nel Testo Unico si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2026 (art. 243).

Le principali aree disciplinate riguardano:

- la riscossione spontanea, inclusa la compensazione e il versamento unitario;
- la riscossione coattiva, con particolare attenzione ai termini, alle notifiche e alle cause estintive;
- il sistema delle garanzie e dei rimborsi;
- la mutua assistenza in ambito UE;
- le disposizioni applicabili in sede concorsuale;
- le norme transitorie e finali.

Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Testo Unico si segnalano:

- **Obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** per i versamenti con compensazione, a partire dall'1 luglio 2024 per i soggetti titolari di partita IVA (art. 5).
- **Preclusione dell'autocompensazione** in presenza di ruoli definitivi superiori a 1.500 euro, misura già esistente ma confermata e sistematizzata (art. 6).
- **Discarico automatico o anticipato delle quote non riscosse** dall'Agenzia delle entrate-Riscossione entro cinque anni dall'affidamento, ovvero le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dall'1 gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del MEF (art. 211).
- **Rafforzamento dei controlli su crediti utilizzati in compensazione**, con sanzioni più strutturate in caso di violazioni o irregolarità nei visti di conformità.

- **Riduzione delle spese per tasse e diritti in caso di riscossione coattiva**, con prenotazione a debito salvo recupero dalla parte soccombente. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l'agente della riscossione (art. 143).

Inoltre, nel nuovo Testo Unico, è riportato all'art. 105 - Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo - quanto previsto dall' art. 19 DPR 602/1973 e dall'art. 13 del D.Lgs. 110/2024 sul nuovo meccanismo previsto dal 2025 sui piani di dilazione secondo cui si può arrivare, in determinati casi, fino a 120 rate. Infatti, è previsto che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

- a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Ulteriormente, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
 - 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [265/2024](#), [264/2024](#),
[263/2024](#) e [182/2024](#)
Allegato uno
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.